

CONTRIBUTI CONCERNENTI LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DA EDIFICI DI CULTO, DA EDIFICI SEDI DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DA EDIFICI A DESTINAZIONE INDUSTRIALE O ARTIGIANALE O COMMERCIALE DI PROPRIETA' DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE

BENEFICIARI

Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:

- a) Le **parrocchie e gli altri enti ecclesiastici** civilmente riconosciuti dallo Stato italiano, per gli interventi su edifici pubblici di culto e relative pertinenze;
- b) Le **associazioni senza scopo di lucro** che non esercitano attività d'impresa, per gli interventi su edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro;
- c) I **proprietari**, sia persone fisiche, anche in qualità di titolari di imprese individuali, che società di persone o di capitali, di **edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale** per gli interventi su edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale.

INTERVENTI FINANZIABILI

Sono oggetto dei contributi di cui al presente regolamento gli interventi di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto compatto o friabile in opera e identificati con i codici ID_Unità e ID_Punto a seguito di mappatura nell'applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.).

Gli interventi riguardano le seguenti tipologie di immobili, in regola con la normativa edilizia e urbanistica, ubicati sul territorio regionale e mappati nell'applicativo A.R.Am.:

- a) *edifici pubblici di culto e relative pertinenze*;
- b) *edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro*;
- c) *edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale*.

Gli edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale, rientrano nelle categorie catastali "C", non pertinenza di edificio ad uso residenziale, e "D" e hanno la destinazione d'uso degli immobili indicata all'articolo 5, comma 1, lettere f), g), i), j) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Gli interventi relativi ai manufatti in amianto compatto sono ammessi a contributo esclusivamente se gli stessi risultano mappati nell'applicativo A.R.Am. con lo stato di conservazione "pessimo" o "scadente".

Gli interventi devono essere eseguiti in conformità alla normativa vigente ed esclusivamente da parte di imprese iscritte alla categoria dell'Albo Gestori ambientali prevista dalla normativa vigente e **devono essere realizzati successivamente alla presentazione della domanda**.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

- a) spese relative alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei manufatti contenenti amianto;
- b) spese per le analisi di laboratorio;
- c) spese per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- d) spese inerenti all'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza (ammissibili fino ad un massimo di 8000 euro).

Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e ad interventi di bonifica mediante incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE

Gli incentivi sono concessi tramite **procedura valutativa a sportello**.

Il contributo copre il 50% della spesa ritenuta ammissibile, fino a un massimo di €15.000,00.

La generazione nell'applicativo "Medicina del Lavoro Amianto" (Me.L.Am.) dell'"attestato di convalida piano di lavoro - smaltimento amianto" è condizione necessaria per l'erogazione del contributo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La domanda è presentabile:

- dal 1° agosto 2025
- al 15 settembre 2025.